

COMUNE DI ARZIGNANO



Provincia di Vicenza
SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

PROT. N.30865/AM/dc
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa
Tel. 0444/476.573 - Fax 0444/476.513

Lì, 11 agosto 2006

DISCIPLINA TRANSITORIA IN MATERIA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

IL SINDACO

VISTO l'art. 2 della legge 05.01.1996, n.25, il quale dispone testualmente quanto segue:

"1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della medesima legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico".

VISTI gli articoli 3 e 11 del D.L. 04/07/2006 n.223;

VISTA la proposta dell'Amministrazione Comunale di fissazione dei parametri numerici, sottoposta alle Associazioni di Categoria più rappresentative a livello Provinciale (Ascom e Confesercenti);

VISTO il parere espresso sulla proposta dalle citate Associazioni;

VISTA la legge 25.08.1997, n. 287;

DETERMINA

come segue, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della legge 05.01.1996, n.25, i parametri numerici, da valere fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25.08.1991 n.287 e comunque non oltre 4 (quattro) anni dalla data della presente disciplina transitoria.

ART.1

Leggi e norme di riferimento

La presente disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è regolata:

- dalla legge 25.8.1991 n.287 (G.U. n. 206 del 3.9.1991) Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;
- dalla legge 05.01.1996, n.25 (G.U. n.16 del 20.1.1996) Differimento dei termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.
- dal D.L. n.223 del 04/07/2006.

ART. 2

Durata della disciplina transitoria

La presente disciplina transitoria vale fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della Legge 287/91 e comunque non oltre 4 (quattro) anni dalla data di entrata in vigore della disciplina transitoria.

ART. 3

Sfera di applicazione della disciplina transitoria

La presente disciplina transitoria ha per oggetto il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

La presente disciplina non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande nei casi seguenti:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'art.5, comma 1, lettera c) della legge 287/91, nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- f) se esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da Amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) in scuole, ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.

ART.4

Suddivisione del territorio in zone

Al fine dell'applicazione della presente disciplina transitoria il territorio comunale viene suddiviso in **3 zone e n.5 Sub Zone**.

ZONE COMMERCIALI

- 1) ZONA N.1 - CENTRO STORICO**
- 2) ZONA N.2**
- 3) ZONA N.3**

SUB ZONE COMMERCIALI

- n.1 - Sub Zona "San Zeno" Impianti sportivi;**
- n.2 - Sub Zona "Ospedale" Via del Parco;**
- n.3 - Sub Zona "Villa Brusarosco" Via IV Novembre;**
- n.4 - Sub Zona "Madonnetta" Parrocchia ed Impianti Sportivi;**
- n 5 - Sub Zona "Tezze" Parrocchia ed impianti sportivi.**

Le zone commerciali e sub Zone sono indicate nella planimetria allegata.

ART.5

Delimitazione dell'autorizzazione di somministrazione

Un pubblico esercizio può esercitare l'attività di somministrazione esclusivamente della tipologia di autorizzazione posseduta.

Chiunque svolge attività di somministrazione non corrispondente della tipologia di autorizzazione posseduta incorre nelle sanzioni previste dalla legge.

ART.6

Tipologia di esercizi

I pubblici esercizi per i quali sono rilasciabili le autorizzazioni sono distinti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L. 25.8.1991 n.287, in:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b) , in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Gli esercizi di cui sopra hanno la facoltà di vendere per asporto le bevande, nonchè per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e pasticceria.

In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto. Negli esercizi di cui sopra il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3.5.1989, n.169, e vengano osservate le norme della medesima, oppure di una tabella merceologica di cui all'allegato n. 5 al D.M. n. 375/88, che lo consenta.

ART.7

Classificazione degli esercizi

Per la classificazione degli esercizi si applica il D.M. 22 luglio 1977.

ART. 8

Oggetto dell'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 3 della legge n.287/91 le autorizzazioni sono rilasciate dal Dirigente, nel rispetto dei parametri numerici, per i casi seguenti:

- apertura di nuovi esercizi;
- aggiunta di nuove tipologie in esercizi esistenti;
- trasferimento da zona a zona.

L'ampliamento non è soggetto ad alcuna autorizzazione, salvo il caso in cui, per lo stesso, sia stata rilasciata concessione edilizia.

Il rilascio dell'autorizzazione è altresì condizionato all'accertamento della conformità del locale ai criteri che saranno stabiliti dal Ministero dell'Interno.

La riserva di accertamento deve figurare nel titolo autorizzatorio.

ART. 9

Superficie di somministrazione

La superficie di somministrazione di un pubblico esercizio è costituita dai locali destinati all'attività di somministrazione ivi compresa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, vetrine, espositori delle merci e simili, purchè contigua e collegata, funzionalmente e direttamente, al pubblico esercizio.

Non costituiscono superficie di somministrazione: l'area destinata a magazzino, i depositi, i locali di lavorazione e servizi, nonchè le aree pubbliche eventualmente occupate.

Non fa altresì parte della superficie di somministrazione l'area occupata da sale da gioco, sale da biliardo, sale destinate a funzione di trattenimento e svago e simili.

ART. 10

Parametri numerici

I parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3 della L.287/91, hanno validità fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 287/91 e comunque non oltre 4 (quattro) anni dalla data di entrata in vigore della disciplina transitoria, sono i seguenti:

ZONE COMMERCIALI

	DISPONIBILITA' DI ESERCIZI			
	A	B	C	D
1)ZONA N. 1 - CENTRO STORICO	=	=	=	1
2)ZONA N.2	1	3	=	=
3)ZONA N.3	1	1	=	=

SUB ZONE COMMERCIALI

	DISPONIBILITA' DI ESERCIZI			
	A	B	C	D
n.1 - Sub Zona "San Zeno" Impianti sportivi;	1	1	=	=
n.2 - Sub Zona "Ospedale" Via del Parco;	=	1	=	=
n.3 - Sub Zona "Villa Brusarosco" Via IV Novembre;	=	1	=	=
n.4 - Sub Zona "Madonnetta" Parrocchia ed Impianti Sportivi;	=	1	=	=
n 5 - Sub Zona "Tezze" Parrocchia ed impianti sportivi	=	=	=	=

ART. 11 Cessazione di esercizi

In caso di cessazione di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sarà recuperata, a livello di zona, una unità o numero per ogni esercizio che cessa dello stesso tipo. L'unità recuperata incrementa il parametro numerico di zona e quindi può essere riassegnata.

ART. 12 Domanda di autorizzazione

La domanda per ottenere l'autorizzazione d'esercizio deve essere rivolta al sindaco. Nella stessa devono essere indicati:

- cognome e nome, data di nascita, domicilio e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita Iva;
- indirizzo esatto: via, numero civico, piano, presso il quale si vuol localizzare l'esercizio;
- tipologia dell'esercizio richiesto;
- superficie di somministrazione, espressa in metri quadrati
- deve dichiarare.

Il possesso dei requisiti soggettivi

Il possesso dei requisiti professionali per l'attività di somministrazione.

In caso di società:

Il nominativo del delegato delegato alla somministrazione.

ART. 13 Criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione

Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura in una determinata zona, si osservano i seguenti criteri di priorità:

1 - **trasferimento da altra zona;**

2 - **Disponibilità dei locali all'atto della domanda in possesso del certificato di agibilità con destinazione d'uso commerciale** (la disponibilità del locale deve essere dimostrata mediante atto di titolarità o esibizione di dichiarazione del proprietario del locale o contratto di affitto);

3 - **ordine cronologico della richiesta;**

4 - **sorteggio.**

ART. 14

Possibilità di rilascio di più autorizzazioni d'esercizio per uno stesso locale. Loro trasferibilità, anche separata.

Per uno stesso locale è consentito il rilascio di più autorizzazioni corrispondenti ai vari tipi di esercizio, fatti salvi i divieti di legge.

Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad un altro locale od altra sede, anche separatamente, previa specifica autorizzazione.

ART. 15

Validità temporale dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre **del quinto anno successivo a quello di rilascio**, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

ART. 16

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente, con l'osservanza della presente disciplina .

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'Autorità comunale competente accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nelle varie zone urbane.

ART. 17

Trasferimento degli esercizi

Il trasferimento di un esercizio già esistente da una zona all'altra è soggetto ad autorizzazione.

Il trasferimento di un esercizio di somministrazione dalla **zona commerciale 1 - Centro Storico alle zone n. 2 o n.3 non è subordinato** alla disponibilità di parametri numerici;

Nel caso invece di trasferimento dalle zone commerciali **n. 2 e n.3 alla zona n.1 Centro storico è subordinato** alla disponibilità di parametri numerici, salvo in caso di:

- calamità naturali;
- sfratto esecutivo;
- impossibilità di adeguare i locali ai requisiti igienico sanitari nel caso di ordinanza sindacale.

Non sono ammessi nel modo più assoluto i trasferimenti di esercizi di somministrazione dalle Sub-Zone ad altre Zone o Sub-Zone.

Il trasferimento di un esercizio che non implichi cambiamento di zona è subordinato soltanto alla comunicazione al Sindaco, che deve essere fatta, per scritto, 30 giorni prima del trasferimento stesso.

ART. 18

Subingresso

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività.

ART.19

Attività svolte all'interno degli impianti stradali di carburanti

E' concessa l'autorizzazione per l'apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art.5 lett.b) della legge 25/08/1991, n.287 all'interno degli impianti stradali di carburanti, in deroga al contingente previsto all'art. 10, a condizione che venga accertata la presenza dei seguenti requisiti previsti dalla L.R. 23/10/2003 n.23 e la DGR 18/02/2005 n..497 CAPO 7 – ATTIVITA' COMPLEMENTARI che di seguito viene riportato:

CAPO 7 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI.

art. 26) Gli esercizi commerciali di vicinato, i punti vendita della stampa quotidiana e periodica e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono essere installati all'interno delle aree di servizio, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi piani comunali di settore, ove previsti.

art. 27) Può essere rilasciata, a favore dei soggetti titolari della licenza UTF e in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla relativa normativa di settore, l'autorizzazione amministrativa per l'apertura di punti vendita della stampa quotidiana e periodica e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli impianti di distribuzione di carburanti, in deroga alla programmazione di settore, nel rispetto delle seguenti condizioni:

–superficie minima di servizio non inferiore a quella prevista dall'art. 19;

–distanza minima da attività similari pari a mt. 600 (seicento) ridotti a mt. 200 (duecento)

all'interno dei centri abitati formalmente delimitati ai sensi del N.C.d.S. Sono ritenuti

similari tutti gli esercizi di somministrazione e di vendita della stampa quotidiana e periodica anche se autorizzati congiuntamente ad altre attività;

–superfici massime concedibili: mq 5 per le edicole, mq 30 per i gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e mq 3 per la vendita di pastigliaggi, che si considerano inclusi nel settore non alimentare;

–l'area libera non deve essere inferiore al 270% della superficie di vendita o di somministrazione;

–l'area destinata a parcheggio, inclusa nell'area libera, non deve essere inferiore al 180% della superficie di vendita o di somministrazione con un minimo di mq 100;

–per gli esercizi esistenti, l'area libera e quella di parcheggio devono risultare in aggiunta alla superficie minima di servizio di cui all'art. 19 e devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.

art. 28) Le autorizzazioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande rilasciate in deroga al numero massimo previsto dai piani di settore, non possono essere cedute separatamente dall'attività principale di distribuzione di carburanti o trasferite in altro luogo.

art 29) Nel caso di più attività insistenti nell'area relativa all'impianto di distribuzione di carburanti è necessario comunicare al Comune ed al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il nominativo del responsabile unico della sicurezza antincendio.

art. 30) Ove vengano richieste superfici superiori a quelle fissate dall'art. 27, le stesse dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate dalla pianificazione di settore.

ART. 20 **Sorvegliabilità del locale**

Il locale sede di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere sempre "sorvegliabile" ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REVOCA

Con effetto immediato la precedente disciplina transitoria approvata con provvedimento n.26095/AM/dc del 25/07/2002.

IL SINDACO
Prof. Stefano Fracasso